



Ispettorato Nazionale del Lavoro
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Logistica

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

(ART. 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008)

CONTRATTO DI SERVIZI - DICEMBRE 2022

SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LE UNITÀ IMMOBILIARI DELLA SEDE CENTRALE DELL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Da eseguirsi presso luoghi di lavoro in disponibilità



del Committente



di altro/i Datore/i di Lavoro

DATI DEL DOCUMENTO E ACCETTAZIONE

APPROVATO DA	NOMINATIVO	FIRMA
Committente	dott. Stefano Marconi	
	INL - Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica	
Datore di lavoro	Dott.ssa Ilaria Feola	
	INL - Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione	
Funzionario incaricato per la redazione del DUVRI	arch. Ileana Gambale	
	Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica – Ufficio I	
Appaltatore Impesa affidataria	PIETROPAOLI INDUSTRIAL E GENERAL CONTRACTOR S.r.l.	
Datore di lavoro/Legale rappresentante	Sig.ra Liberata Pietropali	

INDICE

DATI DEL DOCUMENTO E ACCETTAZIONE.....	1
1. PREMESSA	3
2. SOGGETTI CONTRAENTI.....	6
3. DESCRIZIONE Attività e CONNESSE SITUAZIONI di SICUREZZA.....	7
4. AREE ed IMPIANTI INTERESSATI dai LAVORI e PRESCRIZIONI TECNICO-PROCEDURALI.....	10
5. INDIVIDUAZIONE RISCHI INTERFERENTI	11
6. AREE ed IMPIANTI INTERESSATI dai LAVORI e PRESCRIZIONI TECNICO-PROCEDURALI.....	14
7. VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL DUVRI.....	18
8. COSTI DELLA SICUREZZA (rischi interferenti).....	19
9. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	20
10. allegati.....	23



1. PREMESSA

Il presente documento “DUVRI” (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) ha come obiettivo quello di eseguire l’appalto di servizi in condizioni di sicurezza attraverso l’individuazione e la valutazione preventiva dei rischi che possono interferire tra le attività svolte dalla committenza e quelli inerenti al contratto medesimo. Ha altresì l’obiettivo di determinare i costi della sicurezza, secondo le indicazioni dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 - *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s. m. e i.*, del d.lgs. n. 50/2016 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.* Per raggiungere al meglio tale obiettivo la Committenza valuta i rischi già in fase di predisposizione degli atti tecnici e amministrativi necessari per la gara e per l’esecuzione del contratto.

La valutazione dell’entità dei rischi ha lo scopo di rendere edotto l’operatore economico che esegue il contratto circa il grado di attenzione che dovrà attuare rispetto ai rischi considerati nel presente DUVRI, ma non ha alcuna rilevanza ai fini della tempistica di attuazione delle misure previste, in quanto queste devono essere attuate preventivamente e/o contestualmente all’esecuzione del contratto.

L’art. 26 comma 3-ter del d.lgs. 81/2008 prevede che in tutti i casi in cui il datore di non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il datore di lavoro, prima dell’inizio dell’esecuzione, ha onere di verifica e di eventuale integrazione del DUVRI ricognitivo, riferendolo se vi è necessità ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore (c.d. verbale integrativo a cura del datore di lavoro), integra gli atti contrattuali.

Il DUVRI in quanto documento “dinamico” sarà aggiornato nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero verificarsi situazioni mutate nello svolgimento delle attività, quali modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo o interventi di nuovi soggetti, incidenti sulle modalità di gestione e svolgimento dei servizi, configurando nuovi potenziali rischi da interferenze.

Normalmente la determinazione della **funzione di rischio “F”** (di seguito indicata come **Gp** – Grado di pericolosità) presuppone di definire un modello dell’esposizione dei lavoratori ad un dato pericolo, che consenta di porre in relazione **l’entità del danno** con **la probabilità** del suo verificarsi in ogni condizione operativa.

La valutazione adottata attiene ai *criteri operativi semiquantitativi semplificati*. Per la definizione della **entità del Rischio** si fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la **situazione riscontrata** e la **probabilità** di accadimento di un determinato evento e l'entità del **danno** conseguente; secondo le scale di seguito indicate.

Probabilità: valore = 1 - poco probabile
 2 - probabile
 3 - molto probabile
 4 - altamente probabile.

Danno: valore = 1 - lieve (con prognosi fino a 3 giorni)
 2 - modesto (con prognosi da 3 a 40gg)
 3 - rilevante (con prognosi oltre i 40gg o con postumi invalidanti)
 4 - gravissimo (perdita di parti del corpo o morte)

In conclusione, il Grado di pericolosità dei fattori di rischio risulta espressione della formula:

$$Gp = P \times D$$

dove: P = Probabilità; D = Danno.

Dalla interazione di tali valori ne scaturisce la seguente matrice di valutazione che evidenzia la classificazione della gravità del rischio:

Probabilità \	Poco Probabile	Probabile	Molto Probabile	Altamente Probabile
Gravissimo	4	8	12	16
Rilevante	3	6	9	12
Modesto	2	4	6	8
Lieve	1	2	3	4

Gp da 1 a 2 Lieve (numeri in colore **azzurro**)

Gp da 3 a 4 Modesto (numeri in colore **verde**)

Gp da 6 a 9 Rilevante (numeri in colore **magenta**)

Gp da 12 a 16 Gravissimo (numeri in colore **rosso**)

Al riguardo si richiama l'obbligo dell'ente aggiudicatore di verificare che, nella fase di predisposizione della gara di appalto e nella procedura di affidamento, sia stato valutato il valore

economico dei lavori – servizi – forniture il quale deve essere adeguato e sufficiente non solo rispetto al costo della sicurezza ma anche rispetto al costo del lavoro.

A tal fine vengono coinvolti i ruoli dell'organizzazione quali il responsabile del procedimento (RUP), l'ufficio contratti, il progettista ed i tecnici incaricati per la definizione dell'intervento e per l'identificazione delle misure di prevenzione, il direttore dei lavori, il responsabile dell'esecuzione del contratto ed altri soggetti appositamente incaricati o delegati dai datori di lavoro – al riguardo il datore di lavoro ovvero il RUP valuterà, caso per caso, l'opportunità che tali figure possano in tutto o in parte coincidere in relazione all'entità e alla complessità dell'appalto. Detti soggetti, ed in particolare i responsabili dell'esecuzione del DUVRI, designati rispettivamente da ciascuno dei contraenti, ognuno per la propria competenza, prendono atto del Documento di Valutazione del Rischio e, laddove necessario, consultano il Servizio di Prevenzione e Protezione per eventuali precisazioni circa i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro presso cui si esegue il contratto.



2. SOGGETTI CONTRAENTI

STAZIONE APPALTANTE/COMMITTENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
Persona Giuridica	ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Direzione centrale amministrazione finanziaria e logistica
nella persona di	dott. Stefano MARCONI
domiciliato per la carica presso	sede di Piazza della Repubblica, n. 59, 00185 ROMA (RM)
Referente per l'esecuzione del contratto	Arch. Ileana GAMBALE

DATORE DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/>
Persona Giuridica	ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Direzione centrale identità professionale, pianificazione e organizzazione
nella persona di	dott.ssa Ilaria FEOLA
domiciliata per la carica presso	sede di Piazza della Repubblica, n. 59, 00185 ROMA (RM)
RSPP	Ing. Antonella MILIENI

APPALTATORE	<input checked="" type="checkbox"/>
Persona Giuridica	PIETROPAOLI INDUSTRIAL E GENERAL CONTRACTOR S.r.l.
nella persona di	Sig.ra Liberata PIETROPAOLI
domiciliato per la carica in	Via Giovanni Artusi n. 47- 00133 - Roma
RSPP	Sig. Massimo CICCHETTI
PREPOSTO/I	Sig. Eugenio PIETROPAOLI



3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ E CONNESSE SITUAZIONI DI SICUREZZA

ATTIVITÀ PROGRAMMATE:

Il servizio oggetto del presente documento consiste nel servizio di facchinaggio per la movimentazione interna di mobilio, beni informatici e materiale documentale degli Uffici delle Direzioni centrali dell'Ispettorato nazionale del lavoro ubicati in Roma – Piazza della Repubblica n. 59, piani primo e secondo, nonché civico n. 68, piano primo, e Via Torino, n. 95, interni 1 e 2, e n. 98, interni 2 e 3, primo piano.

L'affidamento del servizio comprende:

- lo spostamento ed il facchinaggio di mobili e/o arredi, beni informatici e materiale documentale;
- le attività relative alla movimentazione del materiale documentale che dovrà essere sistemato negli scatoloni quindi imballato, trasportato e ricollocato ordinatamente negli spazi di destinazione, con personale e mezzi propri;
- la gestione dei rifiuti inerenti agli imballaggi a protezione dei materiali da trasportare e di eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi ed assimilabili;
- fornitura di n. 500 scatole di imballaggio e di n. 100 rotoli di nastro da pacchi.

Le prestazioni della ditta si riferiscono all'imballaggio e al trasporto di:

- mobili, arredi, suppellettili, scaffalature con eventuale smontaggio e/o montaggio;
- apparecchiature tecniche d'ufficio (quali ad esempio computer, fotocopiatrici, fax e macchinari);
- carteggi, libri, faldoni e altro materiale cartaceo.

ATTREZZATURE / APPRESTAMENTI PREVISTI

Le attrezzature destinate all'espletamento dell'appalto in dotazione dei lavoratori, sono rigorosamente conformi alle normative comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro e consistono in:

- Carrello
- Trapano elettrico portatile o a batteria
- Kit attrezzatura individuale di lavoro con apparecchiature specifiche per ogni singola lavorazione
- Attrezzatura tecnica varia.
- Scale (norma UNI EN 131)
- Avvitatori elettrici o a batteria
- Pistole sparachiodi ad aria compressa
- Cacciaviti
- Troncatrice trasportabile

MODALITÀ DI INTERVENTO



Per l'attuazione degli interventi all'atto dell'ingresso il personale della ditta appaltatrice, dotato di tesserino di riconoscimento, dovrà avvertire, prima dell'inizio, il Referente indicato e l'ufficio della segreteria del Direttore Centrale Amministrazione Finanziaria e Logistica.

Durante gli interventi dovrà essere sempre segnalato il luogo dell'intervento con apposita cartellonistica.

MODALITA' DI ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52 (Conversione in legge, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (G.U. n. n.119 del 23-5-2022), si fa presente che non è più obbligatorio l'utilizzo della mascherina nei locali dell'Amministrazione. **Se ne raccomanda tuttavia l'uso nelle aree comuni delle porzioni immobiliari occupate da questa Amministrazione e in caso di maggior affluenza.**

La ditta si obbliga ad eseguire il servizio di facchinaggio di mobilio e materiale documentale secondo le condizioni di seguito riportate e sotto l'osservanza delle disposizioni e delle leggi vigenti che regolano l'esecuzione dei servizi per conto dello Stato.

Il personale destinato al servizio deve essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza del servizio di facchinaggio ed ai termini di consegna stabiliti. Detto personale deve essere formato e ben addestrato alle mansioni da svolgere, soprattutto con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori. Inoltre, la ditta dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

Durante il servizio il personale deve tenere un contegno corretto e consono all'ambiente, indossare apposita "divisa da lavoro" fornita dalla ditta e dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento indicante anche la denominazione della ditta.

Il personale addetto al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e deve essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare e deve mantenere il segreto d'Ufficio sui fatti e circostanze di cui è venuto eventualmente a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Prima dell'inizio del servizio, la ditta deve fornire all'Amministrazione la seguente documentazione relativa al personale che impiegherà:

- elenco nominativo completo corredato dell'indicazione del domicilio, del luogo e della data di nascita e della qualifica;
- copia dei contratti di lavoro del personale che espleta il servizio.

La stessa documentazione dovrà essere presentata, preventivamente all'avvio al lavoro, ogniqualvolta si verificano modifiche all'organico impiegato o per sostituzioni di personale o per impiego di nuovo personale.



MISCELE e SOSTANZE PERICOLOSE:

Non previste.

INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI INTERESSATI:

Si indicano di seguito i luoghi che direttamente o indirettamente sono interessati per le attività o lavorazioni previste nell'esecuzione del contratto e che vengono evidenziati nelle planimetrie allegate.


	Luoghi	Rif. Planimetria	Lavorazioni
Piazza della Repubblica, 59	Aree comuni (atri, corridoi, sale d'attesa) Aree ad uso ufficio	<u>Primo e secondo piano</u>	Servizio di facchinaggio
Piazza della Repubblica, 68		<u>Primo piano</u>	
Via Torino, 95/98		<u>Primo piano</u>	

CRONOPROGRAMMA delle ATTIVITA':

Unità immobiliari di PIAZZA DELLA REPUBBLICA N.59 E VIA TORINO N.95, ROMA

	7.30	8.00		17.00	19.00
Lunedì					
Martedì					
Mercoledì					
Giovedì					
Venerdì					
Sabato					

Legenda:



Orario d'ufficio personale INL



Orario del servizio oggetto dell'appalto: attività invasive presso le unità immobiliari delle sede centrale



Orario del servizio oggetto dell'appalto



È stato previsto lo sfasamento temporale tra le prestazioni lavorative della committenza e quelle dell'appaltatore, in modo da limitare le sovrapposizioni e le interferenze tra le due attività ad orari in cui è ridotta la presenza del personale della committenza. Le interferenze residue sono state considerate e valutate nei paragrafi 5 e 6.

4. AREE ED IMPIANTI INTERESSATI DAI LAVORI E PRESCRIZIONI TECNICO-PROCEDURALI

La Committenza, con la collaborazione dell'Ufficio che gestisce ed ha in consegna la struttura, avvalendosi della consulenza del Servizio prevenzione e protezione e previa effettuazione di apposito sopralluogo in relazione ai lavori da eseguirsi, al fine di consentire la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento, fornisce, nel prospetto che segue, le informazioni sulle **aree che sono interessate**, direttamente o indirettamente, all'esecuzione del contratto.

Per ciascuna situazione rilevante si indicano le prescrizioni tecnico-procedurali da adottare affinché i lavori non determinino anomalie o ripercussioni sul normale espletamento delle attività svolte negli ambienti lavorativi in cui si realizzeranno gli interventi manutentivi oggetto dell'appalto.

AREE ED IMPIANTI INTERESSATI			
INDIVIDUAZIONE Luoghi, Aree ed Impianti comuni			PRESCRIZIONI TECNICO-PROCEDURALI
	SÌ	NO	
Riunione di coord. e cooperazione	X		Da effettuarsi periodicamente e almeno una volta, o comunque in relazione a sopravvenute criticità, in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione del DUVRI e in riferimento al piano di emergenza.
Aree particolari	X		Durante il servizio adottare tutti gli accorgimenti necessari per non arrecare nessun disagio al personale presente.
Cabina elettrica -Trasformazione		X	
Aree comuni, piazzali, terrazzi	X		Vie di esodo: assicurarsi che non siano collocate attrezzature e materiali presso accessi, passaggi, vie di fuga, alla sommità di rampe scale in quanto possono provocare inciampo. Non depositare impropriamente materiali e sostanze onde evitare pericoli di scivolamento e cadute a livello. Provvedere a segnalare sempre con apposita cartellonistica le zone di intervento. Segnalare al SPP la presenza di materiali ingombranti o pericolosi.
Rete fognaria		X	
Rete telefonica		X	
Distribuzione acqua	X		
Distribuzione gas combust. o tecnici	X		Durante gli interventi non disattivare impianti di alimentazione delle utenze di esercizio senza prima aver avvisato sempre il SPP.



Rete idrica antincendio	X		Interruzioni dell'energia elettrica, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attività presenti nell'edificio dove si presta il servizio. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
Impianti/Apparecchiature non disattivabili (specificare)		X	
Impianti di ventilazione e di aerazione locali		X	
Attrezzature e mezzi antincendio	X		Usare gli estintori disponibili solo in caso di necessità.

5. INDIVIDUAZIONE RISCHI INTERFERENTI

Sulla base della conoscenza dei pericoli presenti nei luoghi di lavoro, presso i quali si deve eseguire il contratto, e considerati i pericoli insiti nelle attività contrattuali da eseguirsi, nonché della durata delle stesse, si è pervenuti all'individuazione dei concreti rischi interferenti e dei luoghi interessati, così come indicato nel seguente prospetto:

INDIVIDUAZIONE dei RISCHI (rischi tipici/standard esaminati)	RISCHI INDOTTI dal Committente o dall'Appalt./Lav. Auto- nomo				SPECIFICAZIONE SITUAZIONI di RISCHIO e LUOGHI INTERESSATI	SCHEDE Misure di prevenzione
	COMMITTENTE	APPALTATORE LAVORATORE AU- TONOMO	INTERFERENZA. eccn presente contratto	INTERFERENZA. Con altri contratti		
	SÌ / NO	SÌ / NO	SÌ / NO	Id / NO		
1	2	3	4	5	6	7
Criticità richiedenti riunioni di coordinam. e cooperaz.	SÌ	SÌ	SÌ	Idg	Da effettuarsi almeno una volta, in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione e in rife- rimento al piano di emergenza	
Porte, Vie ed uscite di esodo e di emer- genza	SÌ	SÌ	SÌ	Idg	Accesso principale/Vie di esodo. Mancata conoscenza delle procedure previste dal piano di emergenza.	
Elettrico	SÌ	SÌ	SÌ	Idg	Tutte le unità immobiliari og- getto dell'appalto. Il rischio è da ricondurre prevalentemente al contatto accidentale, ai guasti o all'uso improprio.	
Incendio	SÌ	SÌ	SÌ	Idg	Tutte le unità immobiliari og- getto dell'appalto. Dovuto alla presenza di materiale cartaceo non protetto, inneschi, guasti, o uso improprio di impianti elet- trici o prodotti infiammabili.	
Urti, colpi, impatti, compressioni	NO	SÌ	SÌ	Idg	Durante il servizio per cause ac- cidentalì.	
Scivolamento, cadute a livello	SÌ	SÌ	SÌ	Idg	Possono verificarsi inciampi nelle attrezzature mal posizio- nate o scivolamenti dovuti a pa- vimenti bagnati a seguito di pu- lizia	
Impianti antincendio e presidi antincendio (estintori, idranti, rivelatori, ecc.)	SÌ	SÌ	SÌ	NO	Utilizzo improprio dei presidi della committenza	
Attrezzature (macchine, apparecchiature, utensili, ecc.)	NO	SÌ	SÌ	Idg	In caso di uso inappropriato di strumenti ed attrezzature e senza gli opportuni DPI	
Segnaletica di sicurezza	SÌ	SÌ	SÌ	Idg	In caso di segnaletica insuffi- ciente o inadeguata o di un suo utilizzo in maniera inappro- priata. Zone interessate: aree di intervento	

Chimici – aerosol, polveri e particolato	NO	SÌ	SÌ	Id _g	In caso di uso di prodotti di pulizia
Rischio biologico	SÌ	SÌ	SI	SI	Durante l'erogazione di cibi e bevande. Rischio Covid-19
<p>ALTRI CONTRATTI di APPALTO di Lavori Servizi e Fornitura in esecuzione o programmati (identificativo da registro contratti) Id_g – Tutti i contratti; id-1 Servizi di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali; id-2 Manutenzione presidi antincendio; id-3- Servizio distributori automatici, id – 4 – Servizio di manutenzione impianti idrico sanitari</p>					



6. AREE ED IMPIANTI INTERESSATI DAI LAVORI E PRESCRIZIONI TECNICO-PROCEDURALI

LUOGO INTERESSATO DALLE INTERFERENZE (e Criterio di valutazione del rischio)								SCHEDA n.			
RISCHI INTERFERENTI	COMMITTENTE	APPALTATORE LAV. AUTONOMI	INTERFERENZA. eccn presente contratto	Altro Contratto	VALUTAZIONE RISCHIO			MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE TECNICHE – ORGANIZZATIVE – PROCEDURALI	PERIODO di INTERVENTO PREVISTO	SOGGETTI ATTUATORI delle MISURE PREVISTE	
	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	id/NO	P	D	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Criticità richiedenti riunioni di coordinam. e cooperaz.	SÌ	SÌ	SÌ	Idg	1	3	3	Informare e formare il personale sulle procedure di allerta e di emergenza individuate all'interno dei luoghi di lavoro del Committente		<input checked="" type="checkbox"/>	Committ
										<input checked="" type="checkbox"/>	Appaltat.
Porte, Vie ed uscite di esodo e di emergenza	SÌ	SÌ	SÌ	Idg	2	2	4	La Società che interviene presso le porzioni immobiliari deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza e degli interruttori comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri interventi. Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene. I mezzi di estinzione saranno facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi. I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.	sempre	<input checked="" type="checkbox"/>	Committ
										<input checked="" type="checkbox"/>	Appaltat.



LUOGO INTERESSATO DALLE INTERFERENZE (e Criterio di valutazione del rischio)									SCHEDA n.				
RISCHI INTERFERENTI	COMMITTENTE	APPALTATORE LAV. AUTONOMI	INTERFERENZA. con presente contratto	Altro Contratto	VALUTAZIONE RISCHIO			MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE TECNICHE – ORGANIZZATIVE – PROCEDURALI	PERIODO di INTERVENTO PREVISTO	SOGGETTI ATTUATORI delle MISURE PREVISTE			
	SÌ/ NO	SÌ/ NO	SÌ/ NO	id/ NO	P	D	R						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Elettrico	SÌ	SÌ	SÌ	Idg	2	4	8	<p>Tutti gli impianti elettrici sono a norma e soggetti a regolare manutenzione.</p> <p>L'uso di impianti e attrezzature elettriche devono sempre essere preventivamente autorizzati e dovranno essere utilizzate le previste misure di prevenzione e protezione specifiche. Rispettare la portata dell'impianto e delle singole prese.</p> <p>Negli ambienti con pericoli da elettrocuzione e incendio, l'appaltatore deve astenersi dall'effettuare interventi o utilizzi che possano alterare il corretto funzionamento degli impianti, determinando condizioni di effettivo rischio.</p> <p>L'azienda deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.</p> <p>È vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto della Ditta.</p> <p>È vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.</p>	sempre	<input checked="" type="checkbox"/>	Com-mitt	<input checked="" type="checkbox"/>	Appal-tat.
Incendio	SÌ	SÌ	SÌ	Idg	3	3	9	<p>Rispetto rigoroso delle prescrizioni previste dalla normativa antincendio.</p> <p>Non fumare, non usare accendini o quant'altro possa costituire fonte di innesco per l'incendio</p>	sempre	<input checked="" type="checkbox"/>	Com-mitt		



LUOGO INTERESSATO DALLE INTERFERENZE (e Criterio di valutazione del rischio)									SCHEMA n.		
RISCHI INTERFERENTI	COMMITTENTE	APPALTA TORE LAV. AUTONOMI	INTERFERENZA. con presente contratto	Altro Contratto	VALUTAZIONE RISCHIO			MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE TECNICHE – ORGANIZZATIVE – PROCEDURALI	PERIODO di INTERVENTO PREVISTO	SOGGETTI ATTUA-TORI delle MISURE PREVISTE	
	SÌ/ NO	SÌ/ NO	SÌ/ NO	id/ NO	P	D	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
								In caso di emergenza: <ul style="list-style-type: none"> • seguire le istruzioni del responsabile delle emergenze della struttura; • seguire i percorsi di esodo come previsto dal piano di emergenza e segnalati da apposita cartellonistica e defluire ordinatamente. 		<input checked="" type="checkbox"/>	Appal-tat.
Urti, colpi, impatti, compressioni	NO	SÌ	SÌ	Idg	1	2	2	Installare le necessarie opere provvisoria- li per la delimitazione e la segnalazione dell'area di intervento, in modo da inter- dire l'accesso a personale estraneo alle la- vorazioni.	sempre	<input type="checkbox"/>	Com- mitt
										<input checked="" type="checkbox"/>	Appal- tat.
										<input type="checkbox"/>	
										<input checked="" type="checkbox"/>	Appal- tat.
Scivolamento, cadute a livello	SÌ	SÌ	SÌ	Id ₃	1	2	2	Porre attenzione a non versare lubrificanti ed altri liquidi sui pavimenti in prossimità dei luoghi di intervento ai piani. Segnalazione delle superfici di transito che risultano occupate dagli sposta- menti di scatole e oggetti che devono es- sere trasferite. Presenza, ove necessario, di personale dell'Impresa Appaltatrice per segnalare la presenza di ingombro ed il pericolo. I lavoratori dell'Ispettorato dovranno rispettare le delimitazioni poste in es- sere nelle zone in cui si svolge o sarà svolta l'attività di montaggio o smon- taggio degli arredi. Divieto di rimozione delle delimitazioni.	sempre	<input checked="" type="checkbox"/>	Com- mitt
										<input checked="" type="checkbox"/>	Appal- tat.
Impianti antincendio e presidi antincendio (estintori, idranti, ...)	SÌ	SÌ	SÌ	NO	1	2	2	Non modificare la posizione dei presidi an- tincendio ed utilizzarli secondo le proce- dure previste nel piano di emergenza.	sempre	<input type="checkbox"/>	Com- mitt.
										<input checked="" type="checkbox"/>	Appal- tat.



LUOGO INTERESSATO DALLE INTERFERENZE (e Criterio di valutazione del rischio)								SCHEDA n.			
RISCHI INTERFERENTI	COMMITTENTE	APPALTATORE LAV. AUTONOMI	INTERFERENZA. con presente contratto	Altro Contratto	VALUTAZIONE RISCHIO			MISURE di PREVENZIONE e PROTEZIONE TECNICHE – ORGANIZZATIVE – PROCEDURALI	PERIODO di INTERVENTO PREVISTO	SOGGETTI ATTUATORI delle MISURE PREVISTE	
	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	id/NO	P	D	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Attrezzature (macchine, apparecchiature, utensili, ecc.)	NO	SÌ	SÌ	Id _g	1	3	3	In caso di impiego di utensili e macchine portatili elettriche e non, compreso strumenti di misura, l'appaltatore dovrà fornire al proprio personale attrezzi ed apparecchiature a norma, idonee all'espletamento degli interventi manutentivi e idonei DPI.	sempre	<input type="checkbox"/>	
Segnaletica di sicurezza	SÌ	SÌ	SÌ	Id _g	1	2	2	Nel corso degli interventi delimitare l'area di lavoro apponendo la segnaletica indicando il divieto di transito, in modo da interdire la stessa. Integrare la segnaletica di sicurezza sugli eventuali rischi di interferenza individuati nel DUVRI	sempre sempre	<input type="checkbox"/>	Com-mitt
Rischio Biologico	SÌ	SÌ	SÌ	Id _g	1	2	2	Covid-19: Si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione individuale - mascherina. Rispettare sempre la distanza sociale di almeno un metro e seguire le prescrizioni dei Protocolli sanitari vigenti. Informazione e formazione.	<input checked="" type="checkbox"/>	Com-mitt	
									<input checked="" type="checkbox"/>	Appal-tat.	
polveri e particolato	NO	SÌ	SÌ	Id _g	1	3	3	In presenza di lavorazioni che producano polvere, saranno sempre utilizzate apparecchiature di aspirazione con funzionamento contestuale alla lavorazione stessa. Tali operazioni saranno svolte al di fuori dell'orario di lavoro della committenza.	Se ri-corrono	<input type="checkbox"/>	Com-mitt
									<input checked="" type="checkbox"/>	Appal-tat.	

ALTRI CONTRATTI di APPALTO di Lavori Servizi e Fornitura in esecuzione o programmati (identificativo da registro contratti)
 Id_g – Tutti i contratti; id-1 Servizi di pulizia, disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti speciali; id-2 Manutenzione presidi antincendio; id-3- Servizio distributori automatici.



7. VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL DUVRI

Il presente documento “DUVRI” è stato redatto in cooperazione con l'appaltatore e messo a disposizione di quest'ultimo, in modo che, anche in corso di esecuzione del contratto, possano essere prodotte le ulteriori misure di prevenzione dai rischi interferenti che si dovessero rendere necessarie. Il documento **sarà allegato al contratto**.

L'art. 26 comma 3-ter del d.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che derivano dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'attività, dovrà apportare le eventuali ed opportune modifiche ed integrazioni al DUVRI, restituendone copia modificata e firmata, affinché risultino definite le proprie scelte autonome e le relative responsabilità nell'organizzazione del Servizio, nonché i rischi introdotti dal proprio operato non previsti nel seguente documento.

Il DUVRI sarà inoltre integrato dal verbale della riunione di reciproca informazione e coordinamento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro che sarà effettuata tra il Committente-Datore di lavoro, gli altri Datori di Lavoro presso i quali deve essere eseguito il contratto e l'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, nonché dai verbali delle riunioni, sul medesimo argomento, che saranno svolte all'occorrenza in corso d'opera. Tale DUVRI deve, pertanto, intendersi come documento “dinamico”.

8. COSTI DELLA SICUREZZA (RISCHI INTERFERENTI)

Nel decreto legislativo 81/2008 viene ribadito l'obbligo di indicare nei singoli contratti d'appalto, subappalto e somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Descrizione misura	Unità di Misura	Quantità	Prezzo unitario singola misura di prevenzione	Totale Costo singola misura di prevenzione
Riunioni di coordinamento e cooperazione prima dell'inizio dei lavori	n. ore di riunione	2	50,00	100,00
Cavalletto di segnalazione zone di lavoro 300 mm x 600 mm	n.	2	13,50	27
Cartelli di pericolo (colore giallo) triangolare lato 350 mm	n.	4	0,46	1,84
Cartelli di divieto (colore rosso) 270 mm x 430 mm	n.	4	0,41	1,64
TOTALE COSTO della SICUREZZA INTERFERENZIALE (euro)				130,48

9. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si dovrà inoltre tenere in considerazione l'ultimo aggiornamento della specifica Procedura di sicurezza INL, con oggetto *Covid-19 "coronavirus"*, oltre ai principali riferimenti normativi, riconducibili essenzialmente all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ai successivi aggiornamenti, e al d.lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Si riportano di seguito i punti più rilevanti di detti riferimenti normativi.

D.lgs. n. 81/2008

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.²⁵

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto



documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici la disposizione del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Allegato XVII (d.lgs. n. 81/2008) - idoneità tecnico professionale

0. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente Decreto Legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- specifiche documentazioni attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- un limitato consumo del suolo;

OMISSIS



14. La progettazione di servizi e forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante può prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o più livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.

15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: **la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;** il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4.

Art. 97. (Offerte anormalmente basse)

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso** la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati (rectius: dagli offerenti) i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, (in realtà: articolo 95, comma 10) rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. **Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.**

OMISSIS



10. ALLEGATI

1. Verbale di integrazione rischi a cura dei Datori di lavoro
2. Piano di Emergenza Sede Centrale INL

PLANIMETRIE

3. Piazza Della Repubblica N. 59, Roma - Piano Primo
4. Piazza Della Repubblica N. 59, Roma - Piano Secondo
5. Piazza Della Repubblica N. 68, Roma - Piano Primo
6. Via Torino n.95, Roma – Piano Primo



